



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio

Misure Cautelari Personali
emesse nell'anno 2017
(Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47)



Aggiornamento Aprile 2018 -

Relazione sulle Misure Cautelari Personali (L. 47/2015) emesse nel 2017

Sommario

INTRODUZIONE.....	3 -
METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO.....	8 -
PRESENTAZIONE DEI DATI	10 -
1. Analisi generale delle misure cautelari emesse nel 2017.....	10 -
2. Analisi dei procedimenti “cautelati” con condanna non definitiva.....	11 -
3. Procedimenti “cautelati” conclusi con condanna definitiva	13 -
4. Procedimenti “cautelati” definiti con sentenze assolutorie.....	14 -
5. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Milano	15 -
6. Procedimenti con condanna non definitiva	16 -
7. Procedimenti con condanna definitiva.....	17 -
8. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Roma	18 -
9. Procedimenti con condanna non definitiva	19 -
10. Procedimenti con condanna definitiva.....	20 -
11. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli.....	21 -
12. Procedimenti con condanna non definitiva	22 -
13. Procedimenti con condanna definitiva.....	23 -
CONCLUSIONI	24 -

ALLEGATI

- Tabella 1, Riepilogo nazionale
- Tabella 2, Tribunale di Milano
- Tabella 3, Tribunale di Roma
- Tabella 4, Tribunale di Napoli
- Tabella 5, Elenco Tribunali che hanno risposto all’indagine

Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali¹

Legge 16 aprile 2015 n. 47

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “*modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità*” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire **effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere**, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

Tra gli interventi meritano di essere segnalati:

- l’innalzamento a cinque anni del limite che consente l’applicazione della misura custodiale in carcere (art. 280 c.p.p., riformato dall’art. 1 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94);
- la preclusione della più afflittiva misura cautelare se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni (art. 275 c. 2bis c.p.p., così modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117);
- l’incoraggiamento della prescrizione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, operata al fine di ampliare il ricorso agli arresti domiciliari in luogo della più afflittiva misura intramuraria (art. 275 bis c.p.p., modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10).

La legge è intervenuta, da un lato, a risolvere aporie determinate da precedenti interventi di riforma [per esempio, raccordando i testi degli artt. 274, lettera c e 280 c.p.p. in tema di sottrazione del delitto di finanziamento illecito dei partiti alla nuova soglia edittale prevista per l’applicazione della misura cautelare carceraria]; dall’altro, superando la prospettiva della pura de-carcerizzazione, ha rivisitato i presupposti funzionali della limitazione di libertà *ante iudicium*, gli oneri motivazionali del giudice e la natura del rimedio impugnatorio *de libertate*.

Il catalogo dei *pericula libertatis* si è arricchito di **un requisito di attualità** che oggi deve connotare non soltanto la prognosi di inquinamento probatorio e di fuga, ma anche il pericolo di recidiva, in un contesto che esplicitamente vieta di fondare la valutazione di quest’ultimo sulla sola gravità astratta del delitto indiziato (vedi la nuova formulazione dell’art. 274, lettera c del c.p.p.).

Il repertorio delle alternative al “*carcere cautelare*” si è ampliato, attraverso la previsione della possibilità di applicare, **anche in fase genetica, un cumulo di misure coercitive non detentive ovvero di misure coercitive e interdittive**, possibilità in precedenza confinata ai casi di trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) e di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307, c. 1-bis c.p.p.).

¹ La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia. Questa edizione è stata redatta dal **Reparto Dati Statistici e Monitoraggio dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale**. La raccolta e l’elaborazione dei dati è stata curata da Massimo Careri (cancelliere, coordinatore del Reparto), Aldo Clementi (informatico), Anna Carlucci (assistente amministrativo). Il coordinamento dell’attività è riferibile alla dottoressa Francesca Zagoreo (Magistrato, Direttore f.f. dell’Ufficio), mentre la revisione e approvazione fanno capo alla dottoressa Donatella Donati (Magistrato – Direttore generale). Edizione pubblicata nel mese di Maggio 2018. Per informazioni: biblioteca.aapp.min@giustizia.it

Sulla stessa linea di intervento, si è **riformato il regime applicativo delle misure interdittive**, agendo sui due aspetti che il legislatore ha individuato come quelli maggiormente responsabili della loro scarsa applicazione:

- **l'interrogatorio preventivo** previsto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), del quale la nuova legge delimita l'applicazione al solo caso nel quale la misura interdittiva sia stata richiesta dal P.M., escludendola invece quando sia il giudice a ritenere di applicare l'interdizione in luogo del presidio più invasivo richiesto dall'organo requirente;
- **la durata**, non più determinata entro i ristretti confini previsti dalla normativa precedente, ma ampliata, per tutte le misure interdittive e per qualsiasi delitto presupposto, fino a un massimo di dodici mesi, rinnovabili per la stessa durata in caso di emersione di esigenze di tutela della prova.

E' stato significativamente inciso anche il sistema della valutazione del quadro indiziario, dei *pericula libertatis* e degli elementi di interesse difensivo, attraverso la previsione di un canone di **autonoma valutazione giurisdizionale** (art. 292, c. 2, lett. c) e *c-bis*), c.p.p., sanzionato con la previsione di un correlato potere di annullamento da parte del Tribunale del riesame (novellato art. 309, c. 9, c.p.p.).

La previsione, assecondando una linea recentemente emersa nella giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., VI, n. 12032/14, Cass., VI, n. 25631/12; Cass., II, n. 25513/12), tende a conferire maggiore effettività a un vizio motivazionale che, per il passato, poteva ritenersi avviabile dal Tribunale del riesame, attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione conferiti dallo stesso art. 309, c. 9.

Per altro verso, **la funzione garantistica della motivazione del provvedimento restrittivo**, in punto di *extrema ratio*, è esaltata dall'espressa previsione dell'onere di dar conto della scelta compiuta in favore della più afflittiva misura custodiale, in luogo di quella degli arresti domiciliari "con braccialetto elettronico" (art. 275, c. 3-*bis* c.p.p.) e attraverso l'abolizione di alcuni automatismi che rischiavano di penalizzare la dimensione *concreta* della valutazione di necessità del presidio cautelare.

In tal senso deve leggersi, non soltanto la ricezione legislativa delle numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente ridotto gli spazi applicativi della presunzione *assoluta* di adeguatezza della custodia carceraria (circoscritta dalla legge n. 47/2015 alle sole fattispecie di cui agli artt. 416-bis, 270 e 270-*bis* c.p.); ma anche l'intervento operato sulle norme dedicate all'inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276, c. 1-*ter* e 284, c. 5, c.p.p.), dove si è restituito al giudice il potere di valutare l'entità della trasgressione che, laddove risulti *lieve*, potrà non comportare la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura carceraria.

Non meno rilevanti sono gli interventi diretti a contemperare, nel contesto della disciplina delle impugnazioni cautelari, l'esigenza di certezza e speditezza dei tempi di definizione del riesame con la necessità di un **controllo effettivo del provvedimento genetico**, controllo che l'ossequio dei termini procedurali fissati a pena d'inefficacia della misura potrebbe non garantire, almeno quando si tratti di misure, particolarmente complesse per il numero dei soggetti interessati o per la quantità e la qualità delle contestazioni formulate.

La nuova disciplina combina pertanto la previsione di termini perentori per il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale investito in sede di riesame (30 giorni prorogabili fino a 45), con il conferimento all'indiziato, "*se vi siano giustificati motivi*", del potere di chiedere il differimento dell'udienza e dei termini per la decisione (art. 309, c. 9-*bis* c.p.p.).

Occorre osservare come il compendio complessivo di diverse recenti riforme (decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; legge 16 aprile 2015 n. 47; legge 23 giugno 2017 n. 103 *modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e all'ordinamento penitenziario, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017*) abbiano rafforzato il principio di extrema ratio della custodia carceraria, attraverso un più incisivo ricorso alle misure interdittive, all'innovativo ruolo che è stato riconosciuto alla persona offesa e all'introduzione di nuovi termini perentori per le impugnazioni, previsti a pena di inefficacia dell'ordinanza genetica e conseguente divieto di remissione della stessa.

Vale la pena di riassumere sommariamente gli indirizzi recentemente sviluppatisi in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità in riferimento a dette innovazioni, fra cui fondamentale rilievo assumono le pronunce delle Sezioni unite in materia di indisponibilità del "braccialetto elettronico" (n. 20769/2016), sull'applicabilità alle impugnazioni delle misure cautelari reali delle disposizioni dettate per i gravami attinenti alle misure personali (n. 26268/2013 e n. 18954/2016), nonché la recente pronuncia del Giudice delle leggi (n. 233/2016) che ha sancito la legittimità costituzionale del divieto di rinnovazione delle ordinanze cautelari caducate per vizi della procedura di riesame, e l'ordinanza n. 136/2017, con la quale è stata ribadita la legittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

In particolare con la **sentenza n. 20769 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 maggio 2016** (ud. 28 aprile 2016), la suprema Corte si è pronunciata sulla problematica che riguarda l'art. 275 bis c.p.p., che prevede l'adozione di particolari modalità di controllo – il c.d. braccialetto elettronico – nel caso in cui venga disposta dal giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere.

La questione ermeneutica al vaglio della Corte -relativa ai casi in cui il dispositivo di controllo non sia disponibile, ovvero non possa essere installato nell'abitazione designata-, che aveva dato corso a opposti orientamenti giurisprudenziali, è stata risolta. Secondo l'impostazione delle Sezioni Unite l'art. 275 bis c.p.p. non costituisce nuova misura cautelare ma una modalità di esecuzione della stessa, che infatti risulta applicabile non solo alla misura degli arresti domiciliari, ma anche a quella disposta dall'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare). Secondo la Corte, la diversa posizione della dottrina, secondo cui gli arresti domiciliari con particolari modalità di controllo formerebbero una nuova misura cautelare pensata per tutelare situazioni intermedie tra quelle che giustificano la custodia in carcere e quelle che consentono i solo arresti domiciliari semplici, non può essere sostenuta se si considera quanto disposto dal disegno di legge relativo alla conversione del decreto n. 341 del 2000 che ha introdotto l'art. 275 bis c.p.p., che espressamente esclude tale ipotesi.

A sostegno di tale assunto, inoltre, è significativa anche la collocazione sistematica della norma, che è stata inserita a ridosso delle "disposizioni generali" in tema di misure e cautelari e subito dopo l'art 275 c.p.p. che disciplina i criteri di scelta di tali misure.

Le Sezioni Unite, al fine di fornire la soluzione al quesito, si soffermano sull'evoluzione della norma in questione e sulla recente riforma legislativa (l. 47 del 2015) in tema di misure cautelari personali, finalizzata a dare attuazione alla pronuncia della Corte EDU Torreggiani dell'8 gennaio 2013. Sulla base di questa evoluzione normativa, secondo il supremo collegio, il giudice deve considerare obbligatoriamente gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico quale alternativa alla misura custodiale in carcere, al fine di ridurre l'utilizzo di quest'ultima. Anzi, in questa ottica, a seguito della modifica dello stesso art. 275 bis c.p.p. operata dal d.l. 146 del 2013, il giudice deve disporre gli arresti con le modalità particolari di controllo "salvo che le ritenga non necessarie", dovendo dare esplicita motivazione in tal senso.

Secondo la Corte la lettura complessiva della norma – in particolare al punto in cui prevede che il giudice adotti la misura degli arresti con gli strumenti tecnici “quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria”- conduce ad affermare che la verifica da parte del giudice sulla disponibilità o meno dell’istituto degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico debba necessariamente avvenire prima della scelta della misura da applicare, proprio in quanto funzionale alla medesima valutazione.

La Corte rileva tra l’altro che la norma prevede come unica condizione ostativa all’applicazione degli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico il mancato consenso dell’imputato all’adozione di tale strumento.

Ciononostante, secondo la Corte deve essere comunque evitato in materia di misure cautelari qualsiasi tipo di automatismo in un senso o nell’altro.

Depongono in questa direzione non solo le recenti riforme legislative, volte a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma anche le sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla sent. n. 265 del 2000, hanno progressivamente smantellato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ispirandosi al principio del “minor sacrificio necessario” e al modello della “pluralità graduata”, imponendo al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto.

Corollario di tale percorso ermeneutico risulta il dovere del giudice, nel caso accerti l’indisponibilità dello strumento tecnico di controllo, di scegliere tra la misura custodiale in carcere e quella degli arresti domiciliari “sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della possibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari “elettronici”, metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato” Ciò significa che la mancata reperibilità del dispositivo elettronico impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, escludendo qualsiasi forma di automatismo.

Dunque, si può conseguentemente con buona probabilità assumere, che se il giudice motivatamente e ragionevolmente ritiene che l’imputato non offra sufficienti garanzie di affidabilità in relazione al rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, tenuta in considerazione l’indisponibilità di attivazione del braccialetto elettronico, allora potrà disporre o mantenere la misura cautelare della custodia in carcere. In questo caso, invero, l’assenza dello strumento tecnico costituisce una constatazione rafforzativa dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari “semplici”.

Con ordinanza n. 50581/2015 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione:

«Se e in quali limiti le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall’art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge».

In esito a un conflitto giurisprudenziale che vedeva contrapposti più orientamenti, la soluzione delle Sezioni Unite, con la sentenza del 6 maggio scorso, n. 18954/2016, è composita e afferma i seguenti principi di diritto:

- il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa;

- il rinvio dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest'ultima norma.

Con sentenza della Corte Costituzionale 233/2016 è stata dichiarata **non fondata** la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 309, co. 10, c.p.p.**, come sostituito dall'art. 11, co. 5, l. 16 aprile 2015, n. 47, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, co. 2, e 104, co. 1, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

La Corte sostiene che sia ipotizzabile l'esistenza di una eccezionale situazione di pericolo che possa essere efficacemente contrastata con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.

Il principio di adeguatezza impone, infatti, all'organo giudicante di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificio necessario per fronteggiare le esigenze cautelari.

E' possibile che si riscontrino quelle esigenze cautelari eccezionali che a norma dell'art. 309, co. 10, c.p.p. giustificano, attraverso una specifica motivazione, l'emissione di un nuovo provvedimento cautelare, anche diverso da quello della custodia in carcere. Come sottolinea il giudice delle leggi la norma impugnata intende impedire che «l'ordinanza che dispone la misura coercitiva» sia «rinnovata» semplicisticamente, cioè che l'ordinanza sia emessa nuovamente con la identica motivazione, nonostante la perdita di efficacia. La norma ha, dunque, lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell'adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell'interessato o quella della successione di «ordinanze-fotocopia», caducate e non controllate. Pertanto, la censura di irragionevolezza mossa dal giudice rimettente nei confronti dell'art. 309, co. 10, c.p.p. è priva di fondamento.

La Corte valuta poi altresì infondate altre censure alla legge 47/2015 relative a:

- la differenza tra il trattamento della perdita di efficacia della misura cautelare previsto dalla norma impugnata e quello previsto dall'art. 302 c.p.p., nel caso di omissione dell'interrogatorio entro il termine stabilito dall'art. 294 c.p.p.; dall'art. 13, co. 3, l. 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui non pervenga il mandato d'arresto europeo; dall'art. 27 c.p.p., nel caso di misura disposta dal giudice incompetente. I casi disciplinati dagli articoli indicati in comparazione sono, infatti, completamente diversi da quello regolato dall'art. 309, co. 10, c.p.p.;
- la violazione degli artt. 101, co. 2, e 104, co. 1, Cost., affermando che, indipendentemente dalla assenza di rilevanza del comportamento del giudice rispetto alla intervenuta inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 309 c.p.p., rientra nelle prerogative del legislatore collegare particolari effetti processuali a circostanze sottratte al totale controllo dell'autorità giudiziaria, senza che ciò possa menomare la posizione del giudice, che rimane soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, co. 2, Cost.), o incidere sulla sua indipendenza e autonomia (art. 104, co. 1, Cost.).

Con l'ordinanza n. 136 del 2017 il Giudice delle leggi ha affrontato il tema della previsione di adeguatezza, secondo una presunzione assoluta, della sola misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa, sancendo il principio secondo cui l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure minori sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità.

METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

La **legge n. 47 del 2015**, all'**art. 15**, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere *“una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*. A tal fine la Direzione Generale della Giustizia Penale ha coinvolto nella rilevazione tutti i 136 tribunali presenti sul territorio nazionale.

Oltre alle difficoltà fisiologicamente connesse al varo di un nuovo monitoraggio, l'indagine si è dovuta confrontare con il fatto che soltanto alla fine del 2015 è diventato operativo in tutta Italia il **SICP**, ovvero il Sistema Informativo che costituisce fonte di conoscenza di tutti i dati della fase di cognizione del processo penale. L'installazione del nuovo dispositivo ha comportato attività preliminari di migrazione dei dati presenti nel precedente sistema di registrazione che hanno richiesto del tempo, così come la formazione del personale abituato alla gestione del precedente sistema di registrazione degli affari.

Il prospetto diffuso tra gli uffici giudicanti ai fini del monitoraggio (vedi le tabelle riepilogative allegata alla presente relazione) opera una prima distinzione tra:

- *“numero di misure cautelari emesse nell'anno”*, che evidenzia il numero di ordinanze di misura cautelare personale emesse nell'anno 2016. Il dato non coincide esattamente con il numero delle persone “cautelate”, essendo possibile che ad una stessa persona sia stata applicata più di una misura cautelare nell'arco dell'anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti;
- *“numero di procedimenti”*, nel cui ambito risultano emesse le misure cautelari. In quest'ultima categoria è operata una suddivisione tra procedimenti iscritti nello stesso anno di emissione della misura (2016) e procedimenti iscritti in anni precedenti. La scelta di evidenziare l'elemento dell'anno di iscrizione del procedimento, nel cui ambito è stata applicata nell'anno trascorso la misura cautelare, risponde alla finalità di offrire un indicatore (orientativo e di carattere puramente cronologico) circa la concreta valorizzazione da parte dei giudici del requisito di *attualità* che, come detto, deve oggi connotare tutte le esigenze elencate dall'art. 274 c.p.p.

Ciascuna delle due grandi categorie è ulteriormente suddivisa in tabelle verticali dirette a far risaltare le diverse tipologie di misura annoverate dal **Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale**.

Il prospetto inviato agli uffici

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - Anno 2016								
TRIBUNALE DI _____	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno								
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO								
Procedimenti con misure cautelari								
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva								
Procedimenti con sentenza di condanna <u>non</u> definitiva								
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena								
Proced. con condanna <u>non</u> def. con sospens. condiz. della pena								
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza <u>non</u> definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza definitiva per altro								
Procedimenti con sentenza <u>non</u> definitiva per altro								
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI								
Procedimenti con misure cautelari								
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva								
Procedimenti con sentenza di condanna <u>non</u> definitiva								
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena								
Proced. con condanna <u>non</u> def. con sospens. condiz. della pena								
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza <u>non</u> definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza definitiva per altro								
Procedimenti con sentenza <u>non</u> definitiva per altro								

Le due sezioni riferite ai procedimenti sono, a loro volta, suddivise in nove campi orizzontali. Il primo riporta il numero complessivo dei procedimenti nel cui ambito risultano emesse misure cautelari; gli altri corrispondono a otto diversi esiti del procedimento nel cui ambito la misura è stata applicata: condanna definitiva, condanna non definitiva, condanna definitiva con pena sospesa, condanna non definitiva con pena sospesa, assoluzione definitiva, assoluzione non definitiva, sentenza definitiva “per altro”, sentenza non definitiva “per altro”.

Nella voce “per altro” devono intendersi ricomprese: le decisioni di *non doversi procedere* adottate ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p.; le dichiarazioni di *non luogo a procedere*, adottate in udienza preliminare ai sensi dell’art. 425 c.p.p.; le sentenze dichiarative dell’incompetenza.

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Analisi generale delle misure cautelari emesse nel 2017

Dopo i primi due anni di raccolta dei dati, con le relative relazioni pubblicate con riferimento alle misure emesse negli anni 2015 e 2016, vengono ora presentati i dati relativi alle misure cautelari personali emesse nell'anno 2017.

L'entrata a regime del nuovo sistema informatizzato degli atti della cognizione penale (SICP) sta man mano consentendo un miglioramento sia quantitativo che qualitativo dei dati, anche se il lavoro di analisi e verifica da parte dell'Ufficio competente del Ministero risulta sempre necessario.

Alla data del **30 aprile 2018** hanno risposto **199 uffici** (103 Uffici GIP e 96 Settori dibattimentali) su 272, pari al **73%** del totale. Detta percentuale si riferisce ai soli uffici che hanno risposto al monitoraggio con entrambe le articolazioni interessate (GIP e settore dibattimento). Includendo i Tribunali che hanno fornito le risposte di uno soltanto dei settori coinvolti (116, specificati nell'*Elenco alfabetico* allegato), la percentuale di risposta raggiunge l' **85%** dell'universo statistico considerato.

Tra detti Uffici figurano tutte le più importanti sedi di Direzioni distrettuali antimafia come quelle di **Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo**, ragion per cui si può ritenere il campione più che esauriente.

MISURE CAUTELARI EMESSE NEL 2017 IN ITALIA (DAL 73% DEGLI UFFICI)

Articolo del Codice di Procedura Penale	N. Misure 2017	N. Misure 2016	Variazioni significative
281 divieto espatrio	68	25	
282 obbligo presentazione alla Polizia Giudiz.	11.846 = 15,9%	7.366 = 15,2%	+0,7%
282 bis allontanamento casa familiare	2.732 = 3,7%	1.806 = 3,7%	+ 0%
283 divieto e obbligo dimora	9.675 = 13%	6.124 = 12,6%	+0,4%
284 arresti domiciliari	19.980 = 26,7%	12.402 = 25,6%	+1,1%
285 custodia cautelare in carcere	29.907 = 40%	20.531 = 42%	- 2%
286 e 286 bis custodia cautelare luogo cura, ricovero in struttura	497	273	
Totale	74.705	48.527	

Nel corso dell'anno 2017 risultano emesse, dagli Uffici che hanno risposto alla richiesta, **74.705** misure cautelari personali. Il numero dell'anno precedente, 48.527, era riferito a una percentuale di uffici differente, e non è confrontabile in termini assoluti; lo è però in termini percentuali.

Possiamo subito rilevare che la **custodia cautelare in carcere** è stata ritenuta necessaria dalle Autorità giudiziarie giudicanti in meno della metà delle volte in cui si sono ritenute sussistenti esigenze di cautela personale: la misura, prevista dall'art. 285 del Codice di procedura penale, è stata disposta in **29.907** casi che rappresentano il **40%** del totale, con un **- 2% rispetto all'anno precedente**. Infatti nel 2016 erano stati rilevati 20.531 casi su un totale di 48.527 (vedi relazione Misure Cautelari Personali emesse nel 2016), pari ad una percentuale del 42%.

Crescono invece sia gli **arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.), con 19.980 casi che registrano un **+1,1%**, così come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) con un **+ 0,7%** ed il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), **+0,4%**.

2. Analisi dei procedimenti “cautelati” con condanna non definitiva

Rivestono particolare interesse i dati riferiti ai procedimenti collegati alle misure emesse nel corso dell'anno 2017. Analizzando i 36.350 procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari, notiamo che **27.383**, oltre il **75%**, risultano iscritti nello stesso anno 2017, mentre 8.967, poco meno del 25%, sono stati iscritti in un periodo antecedente all'anno in cui la misura è stata disposta.

E' da notare che mentre nel 2015 il divario tra misure emesse in procedimenti iscritti nell'anno corrente e misure applicate in procedimenti iscritti in anni precedenti era nettamente a favore dei primi (la percentuale era del 96% su 15.011 procedimenti riscontrati rispetto ad un campione del 60% degli uffici), già nel 2016 il dato era calato all'80% (20.926 procedimenti rilevati dal 64% degli uffici). La recente istituzione del monitoraggio (diramato con circolare ministeriale del 19 gennaio 2016) invita comunque a valutare i confronti con la massima cautela.

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI

Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2017	27.383
procedimenti iscritti in anni precedenti	8.967
Totale	36.350

Può comunque affermarsi che questo dato riscontra l'attenzione dedicata dalle Autorità giudiziarie (almeno) alla componente *cronologica* del requisito di *attualità* che, come detto, deve oggi connotare tutto il catalogo dei *pericula libertatis*. Deve peraltro osservarsi che, anche negli 8.967 casi in cui le misure risultano applicate nel contesto di procedimenti iscritti in anni precedenti, i fatti-reato dedotti nei titoli cautelari o quelli che hanno acuitizzato i *pericula libertatis* potrebbero essersi verificati in epoca successiva alla data di iscrizione dei procedimenti.

Merita poi attenzione il dato, già evidenziato nella pagina precedente con riferimento alla emissione delle singole misure, che conferma la sensibilità delle autorità giudiziarie per il messaggio legislativo di migliore attuazione del **principio di residualità della custodia carceraria**. Esaminando i procedimenti iscritti nell'anno 2017, si nota che, per quanto riguarda i 16.750 procedimenti per i quali è stata emessa una misura cautelare personale e una sentenza di **condanna non definitiva** (anche con sospensione condizionale della pena), l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata disposta in 6.301 procedimenti, pari al **38%** circa del totale (erano il 38% anche nel 2016).

Nel restante 62% si è ritenuta adeguata una misura meno afflittiva (vedi tabella riepilogo nazionale, la cui versione integrale è allegata come Tabella 1 alla presente relazione).

SENTENZE DI CONDANNA NON DEFINITIVA SUDDIVISE PER MISURA

RIEPILOGO NAZIONALE	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva	8	2.403	130	1.893	4.107	5.780	8	14.329
Procedimenti con sentenza non definitiva con sospens. condizionale della pena	2	810	72	464	548	521	4	2.421
Totale	10	3.213	202	2.357	4.655	6.301	12	16.750

La cifra delle misure cautelari personali applicate in procedimenti definiti poi con *sentenze di condanna a pena sospesa*, deve essere valutata con cautela e non può essere letta come indice affidabile di scarsa attenzione dei giudici nella valutazione del presupposto di cui all'art. 275 c. 2-bis c.p.p.

Occorre infatti considerare:

- la differente piattaforma conoscitiva e la diversa base prognostica della quale dispone il giudice della cautela rispetto al giudice del merito;
- la possibilità (frequente nella pratica giudiziaria) che la prognosi favorevole formulata dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p., si sia fondata su circostanze verificatesi soltanto nell'imminenza del giudizio o nel corso della sua celebrazione (restituzioni; risarcimenti del danno procurato alle vittime; ammissioni parziali o totali di responsabilità; collaborazione con le autorità inquirenti; l'effetto deterrente spiegato dall'esperienza detentiva cautelare; il rispetto serbato dall'imputato per le prescrizioni e i divieti correlati alle misure cautelari affidate alla sua capacità di autocontrollo).

Tra le misure meno afflittive (analizzando sempre i 16.750 procedimenti iscritti nel 2017 pervenuti ad una sentenza di condanna non definitiva), ha trovato una notevole applicazione la misura degli **arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.), che ricorre in **4.655** procedimenti pari a quasi il **28%** del totale (che si mantengono stabili, erano il 28% nel 2016 ed il 29% nel 2015).

Su questo dato potrebbero avere inciso le disposizioni recentemente introdotte dal legislatore in tema di controllo elettronico (vedi la nuova formulazione dell' art. 275 bis c.p.p.); di inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276 c. 1 e art. 284 c. 5 c.p.p.) che hanno restituito al giudice uno spazio di discrezionalità nella valutazione dell'entità della violazione che, qualora risulti lieve, non comporta più la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	4.107
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	548
Totale	4.655

Segue, nella graduatoria delle tipologie di misure più applicate nell'anno 2017 nel contesto dei procedimenti conclusi con condanna non definitiva, l'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** (art. 282 c.p.p.), che ricorre in 3.213 procedimenti, pari a circa il **19%** dei 16.750 presi in esame, dato stabile rispetto a quello del 2016 e con un lieve aumento rispetto al 2015 quando tale misura è stata utilizzata nel 15% dei casi.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	2.403
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. Condiz. della pena	810
Totale	3.213

Le misure del **divieto e dell'obbligo di dimora** (art. 283 c.p.p.), risultano infine applicate in 2.357 casi, pari al **14%** del totale, in aumento rispetto a quelle rilevate negli anni precedenti (erano al 13% nel 2016, al 10% nel 2015).

DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	1.893
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	464
Totale	2.357

3. Procedimenti “cautelati” conclusi con condanna definitiva

I procedimenti “cautelati” iscritti nell’anno 2017, conclusi nello stesso anno con una **sentenza di condanna definitiva** (con o senza concessione della sospensione condizionale della pena), sono **6.410** e rappresentano più del **23%** dei 27.383 iscritti nell’anno.

Considerando i 6.410 procedimenti conclusi con condanna si osserva che solo nel **37%** dei casi (in **2.391** procedimenti), la misura applicata è stata quella carceraria.

Come rilevato in precedenza (cfr. pag. 8) analoga percentuale è stata riscontrata per i procedimenti con condanna non definitiva (38%).

Nell’anno 2016, invece, su 3.465 procedimenti conclusi con condanna definitiva, la custodia in carcere era stata applicata in 1.264 occasioni, con una percentuale lievemente inferiore, pari al 36%. Si può dunque sostenere che nell’anno 2017 è stata ritenuta più adeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere solo nel 62% dei casi, con un calo del 2% rispetto al 2016.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	1.921
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	470
totale	2.391

Procedendo all’analisi delle misure cautelari maggiormente applicate tra quelle diverse dalla misura più afflittiva carceraria si osserva che (analogamente a quanto rilevato per le condanne non definitive) la cautela cui si ricorre maggiormente è quella degli **arresti domiciliari** applicata in **1.700** procedimenti (pari al **26,5%** del totale, stabile rispetto al 2016).

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	1.246
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	454
Totale	1.700

L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) ricorre in 1.225 procedimenti (19%) definiti con condanna irrevocabile; mentre la misura del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) risulta applicata in 995 procedimenti (15%).

OBBLIGO PRESENTAZ. POLIZIA GIUDIZ.

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	798
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	427
Totale	1.225

DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	704
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	291
Totale	995

4. Procedimenti “cautelati” definiti con sentenze assolutorie

La ridotta percentuale di definizioni di almeno un grado del procedimento di merito nell'anno di applicazione della misura cautelare non consente valutazioni statisticamente affidabili sull'incidenza dei casi in cui la prognosi di colpevolezza formulata ai sensi dell'art. 273 c.p.p. è stata smentita all'esito del giudizio.

In base ai dati disponibili, devono tuttavia rilevarsi una scarsissima incidenza delle assoluzioni di merito nei procedimenti in cui sia stata adottata una misura cautelare coercitiva o detentiva-domiciliare; una ancor più ridotta incidenza delle assoluzioni sui procedimenti nei quali sia stata applicata la misura custodiale carceraria.

Dei **27.383 procedimenti “cautelati” iscritti nell'anno 2017, 334 (lo 0,87%, erano l'1,14% nel 2015)** risultano **definiti con sentenza assolutoria definitiva**, mentre **970 (il 4,3%, erano il 2,1%)** risultano **definiti con sentenza assolutoria non definitiva**. Le assoluzioni definitive impattano 143 procedimenti con misura carceraria e 77 con misura detentiva domiciliare. Quelle non definitive 406 procedimenti con misura carceraria e 262 con misura degli arresti domiciliari.

Dei **8.967 procedimenti iscritti in anni precedenti al 2017**, 844 risultano definiti con esiti assolutori irrevocabili (237) o provvisori (607). In 293 casi le assoluzioni hanno concluso procedimenti con soggetti detenuti in carcere.

In prospettiva, occorrerà sfruttare le potenzialità del sistema di registrazione per isolare dati riflettenti, anziché il numero di procedimenti, il numero delle persone assolte dopo aver scontato un regime cautelare ed estendere l'analisi degli esiti assolutori alle misure applicate in anni precedenti a quello del giudizio.

5. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Milano

Tra i dati acquisiti dopo la pubblicazione della precedente relazione, rivestono particolare interesse, avuto riguardo all'importanza e alla dimensione dell'Ufficio e della sua area di competenza, quelli trasmessi dal Tribunale di Milano.

Gli Uffici del capoluogo lombardo hanno emesso **5.750** misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2017 (vedi tabella 2 Tribunale di Milano in allegato).

TRIBUNALE DI MILANO	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	6	967	161	568	1.125	2.898	25	5.750

La **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata applicata in **2.898** occasioni su 5.750.

Nel riquadro che segue si osserva poi che, nell'ambito di **1.712** procedimenti nel cui contesto è stata applicata detta misura il processo è stato definito con sentenza di condanna in **1.299** casi (76%).

PROCEDIMENTI DEFINITI CON ART. 285 C.P.P. NEL 2017 A MILANO

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	1.299
Sentenze di condanna con sosp. condizionale della pena	178
Sentenze di assoluzione	75
Sentenze per altro	22
Totale sentenze	1.574

6. Procedimenti con condanna non definitiva

Anche nell'anno 2017 trova conferma nei dati analizzati per il Tribunale di Milano, con un indice maggiore rispetto a quello della media nazionale, l'indicatore nazionale relativo all'*attualità* delle esigenze di cautela: su 3.819 procedimenti nell'ambito dei quali sono state disposte misure cautelari personali, **3.480** (più del 91%) sono stati iscritti nel medesimo anno di applicazione della misura (la media nazionale è del 75%).

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI

Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2017	3.480
procedimenti iscritti in anni precedenti	339
Totale	3.819

Va altresì evidenziata la **prevalenza della misura della custodia cautelare in carcere rispetto all'insieme delle altre misure**, diversamente da quanto accade nella media degli altri uffici.

Guardando ai **procedimenti definiti con sentenza di condanna non definitiva (1.358)**, la misura più afflittiva risulta applicata **nel 50% dei casi**, e cioè in 674 procedimenti; mentre la media nazionale è pari al 38%.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	674
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	54
Totale	728

In 326 casi (**il 24%**) è stata applicata la misura degli **arresti domiciliari**: dato inferiore rispetto a quello che caratterizza la media nazionale (28%).

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	326
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	25
Totale	351

La misura dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** è stata applicata in 219 casi, pari a meno del **16%** del totale delle misure applicate in procedimenti conclusi con condanna non definitiva.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	219
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	78
totale	297

In soli 125 casi risultano applicate le misure del **divieto o dell'obbligo di dimora**.

7. Procedimenti con condanna definitiva

Si allontana dalla media nazionale, nel capoluogo lombardo, l'incidenza dei procedimenti conclusi con **condanna definitiva** nello stesso anno di applicazione della misura: si tratta del **42%** dei 3.480 procedimenti cautelati iscritti nell'anno 2017, pari a **1.455** procedimenti.

Il dato medio nazionale è invece pari al 23%.

Tra i procedimenti definiti con condanna la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata disposta in **749** casi su 1.455, pari al **51%** del totale: un dato che, come già visto per i procedimenti con sentenza di condanna non definitiva, è superiore alla media nazionale pari al 37%.

Il raffronto tra i dati nazionali e quelli dei singoli uffici deve comunque essere valutato con cautela in ragione delle esigenze specifiche dei diversi territori e presidi di giurisdizione che, come nel caso di Milano, sono impegnati nel contrasto a gravi reati di rilevanza economica e legati alla criminalità organizzata. Inoltre si evidenzia che il sistema di rilevazione delle misure cautelari personali è stato istituito solo di recente (gennaio 2016) e necessita di un ulteriore periodo di perfezionamento.

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	625
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	124
Totale	749

Tra le misure cautelari meno afflittive, prevale anche nel circondario milanese, quella degli arresti domiciliari (applicata nel 21% dei casi pari a 303 procedimenti), seguita dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (disposta in 243 procedimenti).

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON MISURE CAUTELARI PERSONALI NON DETENTIVE

Misure	Procedimenti
Arresti domiciliari	303
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	243
Divieto e obbligo dimora	143
Allontanamento dalla casa familiare	16

8. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Roma

Gli Uffici giudicanti penali della capitale hanno applicato **7.889** misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2017 (vedi tabella 3 Tribunale di Roma in allegato).

TRIBUNALE DI ROMA	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	6	2.093	246	1.236	1.863	2.422	23	7.889

La **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata applicata **2.422** volte su 7.889. Il riquadro seguente mostra che, su **1.049** procedimenti, conclusi con una decisione di primo grado, nell'ambito dei quali è stata applicata la misura cautelare carceraria, ben **913 (pari al 87%)** sono stati definiti con l'emissione di una sentenza di condanna.

PROCEDIMENTI DEFINITI CON ART. 285 C.P.P. NEL 2017 A ROMA

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	913
Sentenze di condanna con sosp. condizionale della pena	36
Sentenze di assoluzione	82
Sentenze per altro	18
Totale sentenze	1.049

9. Procedimenti con condanna non definitiva

Si conferma in maniera netta l'indicatore nazionale relativo all'*attualità* delle esigenze di cautela: nel 93% dei procedimenti (4.617 su 4.989) in cui sono state applicate delle misure cautelari personali, l'iscrizione è avvenuta nello stesso anno 2017 (la media nazionale è del 75%).

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI

Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2017	4.617
procedimenti iscritti in anni precedenti	372
Totale	4.989

Tra i **3.277 procedimenti definiti con sentenza di condanna non definitiva** notiamo che la misura più afflittiva risulta applicata **in poco più del 25% dei casi** (832 procedimenti), dato decisamente inferiore a quello nazionale (pari al 38%).

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	806
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	26
Totale	832

In 734 casi su 3.277 (pari al 22%) è stata applicata la misura degli **arresti domiciliari**.

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	693
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	41
Totale	734

La misura dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** risulta essere quella più applicata: su 1.044 casi di procedimenti definiti con condanna non definitiva tale misura è stata applicata in una percentuale corrispondente al 32%.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	847
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	197
totale	1.044

In 647 casi sono state applicate le misure del **divieto o dell'obbligo di dimora**.

10. Procedimenti con condanna definitiva

L'incidenza dei procedimenti conclusi con **condanna definitiva** nello stesso anno di applicazione della misura è inferiore al 23% della media nazionale: il tribunale della capitale registra **512** casi sul totale dei 4.617 procedimenti cautelati iscritti nell'anno 2017, per una percentuale pari all' 11%.

Tra i procedimenti conclusi con condanna definitiva la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) risulta disposta in **117** casi su 512, e cioè nel 23% dei casi, mentre la media nazionale è del 37%.

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	107
sentenza di condanna definitiva con sosp. condiz. della pena	10
Totale	117

Tra le misure cautelari meno afflittive prevale anche tra i procedimenti conclusi con sentenze definitive di condanna la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che risulta superiore anche alla custodia cautelare in carcere, come già visto anche tra i procedimenti con sentenza non definitiva; in questo caso, tra quelli definitivi, risulta imposta in 160 procedimenti su 512, pari al 31% dei casi.

Trova una discreta applicazione anche la misura del divieto e dell'obbligo di dimora, che ricorre in 143 procedimenti, seguita da quella degli arresti domiciliari, disposta in 91 procedimenti.

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON MISURE CAUTELARI PERSONALI NON DETENTIVE

Misure	Procedimenti
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	160
Divieto e obbligo dimora	143
Arresti domiciliari	91

11. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli

Gli Uffici giudicanti penali del capoluogo campano hanno applicato **4.062** misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2017 (vedi tabella 4 Tribunale di Napoli in allegato).

TRIBUNALE DI NAPOLI	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	0	357	55	237	1.010	2.396	7	4.062

In questo caso la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata applicata **2.396** volte su 4.062, pari al 59% del totale.

Il riquadro seguente mostra che, **sui 620** procedimenti in cui è stata applicata la misura cautelare carceraria pervenuti a una decisione di primo grado, **439 (pari al 71%)**, si sono conclusi con l'emissione di una sentenza di condanna.

PROCEDIMENTI DEFINITI CON ART. 285 C.P.P. NEL 2017 A NAPOLI

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	439
Sentenze di condanna con sosp. condizionale della pena	51
Sentenze di assoluzione	49
Sentenze per altro	18
Totale sentenze	557

12. Procedimenti con condanna non definitiva

Si conferma, anche in questa analisi, l'indicatore nazionale relativo all'*attualità* delle esigenze di cautela: su 1.277 procedimenti nell'ambito dei quali sono state applicate delle misure cautelari personali nel 2017, **1.163** (oltre il 91%), sono stati iscritti nello stesso anno.

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI

Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2017	1.163
procedimenti iscritti in anni precedenti	114
Totale	1.277

Nonostante il circondario includa un territorio caratterizzato dall'insediamento di numerose organizzazioni criminali, rispetto alle quali persistono presunzioni assolute (per le associazioni di tipo mafioso) o relative di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, in questa sede trova sostanziale conferma il dato nazionale che misura la diversificazione applicativa delle tipologie di presidio cautelare.

Guardando ai **procedimenti definiti con sentenza di condanna non definitiva, in totale 812**, la misura più afflittiva risulta applicata **in poco più del 55% dei casi** (447 procedimenti), dato superiore a quello nazionale (pari al 38%).

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	404
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	43
Totale	447

E' significativa l'entità assai ridotta delle definizioni con sospensione condizionale di procedimenti nell'ambito dei quali era stata applicata la misura inframuraria.

In 260 casi (**32%**) è stata applicata la misura degli **arresti domiciliari** fortemente incoraggiata, prima ancora che dai recenti interventi normativi, dalle plurime decisioni della Corte Costituzionale che hanno ridotto il catalogo delle fattispecie governate dalla presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza del presidio carcerario (art. 275 c. 3 c.p.p.).

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	227
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	33
Totale	260

La misura dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** è stata applicata in 69 casi, pari al **8,5%** del totale delle misure disposte in procedimenti definiti con condanna non definitiva.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	56
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	13
Totale	69

13. Procedimenti con condanna definitiva

La natura complessa di molti dei procedimenti trattati dagli uffici napoletani spiega con ogni probabilità la ridotta incidenza di quelli già definiti nell'anno di applicazione della misura con una pronuncia definitiva: 120 procedimenti, pari a poco più del 10% dei 1.163 iscritti nell'anno 2017.

Nei procedimenti conclusi con condanna definitiva la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) risulta disposta in 43 casi su 120, e cioè nel 36% dei casi. Le caratteristiche dell'indagine condotta su un numero ridotto di procedimenti rilevati induce ad adottare massima cautela nella valutazione comparativa tra i dati dei singoli uffici e quelli nazionali.

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	35
sentenza di condanna definitiva con sosp. condiz. della pena	8
Totale	43

Tra le misure cautelari meno afflittive, prevale anche in questo ambito quella degli arresti domiciliari (applicata in 45 procedimenti), seguita dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (disposta in 21 procedimenti).

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON MISURE CAUTELARI PERSONALI NON DETENTIVE

Misure	Procedimenti
Arresti domiciliari	45
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	21
Divieto e obbligo dimora	11

CONCLUSIONI

Dopo le precedenti relazioni, anche il monitoraggio relativo all'anno 2017 conferma:

- il sostanziale rispetto da parte delle autorità giudiziarie del canone dell'attualità delle esigenze di cautela alla base delle misure emesse.
- il ricorso non totalizzante alla misura carceraria attraverso un utilizzo più diffuso della misura degli arresti domiciliari, come si può notare già fin dall'inizio dell'analisi dei dati a pagina 7.

In prospettiva, pur essendosi diffuso in gran parte degli uffici l'utilizzo del nuovo registro unico della cognizione penale (SICP), sono presenti ancora alcune difficoltà: alcuni uffici trasmettono ancora dati incompleti o disomogenei, sia a causa di carenze tecniche che di risorse umane, con conseguenti difficoltà e ritardi nel monitoraggio.

Si confida, pur avendo migliorato la percentuale di risposta, di ottenere un sempre più esteso compendio di dati da un sempre maggior numero di uffici giudiziari che includa anche sedi come Cagliari, Firenze, Gorizia, Napoli Nord, Novara ed altre minori che non hanno risposto alla richiesta dei dati.